



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

Comando di Polizia Locale
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in vigore da oggi 05 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020

AVVISA

la cittadinanza delle misure prescritte nel succitato DPCM con riferimento al territorio comunale di San Vito dei Normanni non rientrante nell'elenco di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni.

1. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno 1 metro**.
2. Premesso che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato **resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (non consentite, al contrario, tali sedute di allenamento nelle palestre scolastiche in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado) ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**. Le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse **esclusivamente a condizione che sia possibile assicurare il mantenimento costante di una distanza interpersonale di almeno 1 metro**. I titolari di palestre sono responsabili del costante rispetto di tali misure. In ogni caso le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
3. **Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nonché la frequenza di università per anziani.

4. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, e strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

5. **E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

6. Al fine di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, i titolari degli esercizi commerciali e attività di somministrazione di alimenti potranno ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente sito in Piazza Carducci volantino da affiggere all'ingresso o comunque in luogo visibile dalla clientela. Gli stessi, in considerazione del fatto che banconote e monete sono un potenziale veicolo di contagio di virus e batteri, **favoriranno l'utilizzo di strumenti alternativi di pagamento.**

Resta ferma, per qualunque fattispecie non contemplata nel presente avviso, la normativa in materia in vigore ed ogni ulteriore provvedimento delle autorità competenti.

IL SINDACO